

Repertorio Numero 149782

Raccolta Numero 25404

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di ottobre, in Valenza, Piazza Damiano Grassi Damiani 1, in un ufficio al piano primo.

Innanzi a me Dottor Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è presente:

- **GRASSI DAMIANI Guido Roberto**, nato ad Alessandria il 22 aprile 1968, domiciliato per la carica in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi "Damiani" 1;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

"**CASA DAMIANI S.P.A.**" o in breve "**C D S.P.A.**" o "**C.D. S.P.A.**" o "**DAMIANI S.P.A.**", con sede legale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi "Damiani" 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01457570065, numero R.E.A. AL-162836, capitale sociale euro 36.344.000,00 (trentaseimilioneitrecentoquarantaquattromila virgola zero zero) interamente versato.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella suddetta qualità, mi dichiara esser stato regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione della citata società in questo luogo, giorno ed ora, nei termini e con le modalità di cui allo statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1) Decisioni in merito alla fusione per incorporazione nella "CASA DAMIANI S.P.A." della società interamente controllata "ROCCA S.P.A." ex art.2505 comma 2 del codice civile; deliberare inerenti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali.".

Il comparente quindi invita me Notaio a redigere il verbale della riunione medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto dello svolgimento della suddetta riunione di Consiglio di Amministrazione come segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione di tutti gli intervenuti, il richiedente stesso il quale constata e fa dare atto che:

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono altresì intervenuti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- **GRASSI DAMIANI Giorgio Andrea**, nato ad Alessandria il giorno 01 novembre 1971, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **GRASSI DAMIANI Silvia Maria**, nata ad Alessandria il 02 settembre 1966, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegata in audioconferenza da Roma, via Federico Cesi 37, come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale,

REGISTRATO
IN ALESSANDRIA

IL 06/10/2014
N. 3792
SERIE 1T

mediante apparecchio di trasmissione vocale;

- **GRAIDI Stefano**, nato a Jesi (AN) il 20 novembre 1954, Consigliere di Amministrazione, collegato in audioconferenza da Lugano, riva Albertolli 1, come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale;

- **MALERBA Giancarlo**, nato a Salice Salentino (LE) il 12 maggio 1961, Consigliere di Amministrazione, collegato in audioconferenza da Milano, corso Europa 2, come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale;

- **REDAELLI Fabrizio**, nato a Milano il 29 gennaio 1960, Consigliere di Amministrazione, collegato in audioconferenza da Milano, via Senato 15, come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale; mentre risulta assente:

- **BENAGLIA Roberta**, nata a Rho (MI) il 12 aprile 1973, Consigliere di Amministrazione;

b) del Collegio Sindacale sono intervenuti tutti i componenti e precisamente:

- **BOLELLI Gianluca**, nato a Castel Maggiore (BO) il 18 settembre 1959, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in audioconferenza da Milano, piazza Gaue Aulenti, come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale;

- **CAVALLI Simone**, nato a Verona il 20 agosto 1965, Sindaco Effettivo, collegato in audioconferenza da Milano, via Felice Cavallotti 8, come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale;

- **MOTTA Milena**, nata a Milano il 29 marzo 1959, Sindaco Effettivo, collegato in audioconferenza da Milano, via Pergolesi 24 come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale;

c) sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per lo svolgimento della riunione;

d) sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale per il collegamento in audioconferenza in quanto:

- sono presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- è consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti mediante conoscenza personale e avvenuta ricezione dei documenti d'identità via fax o posta elettronica;

- il Presidente è in grado di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-

tamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di intervenire attivamente nel dibattito, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- il collegamento in audioconferenza utilizzato è effettivo e continuo, consente ai soggetti dislocati altrove una piena partecipazione e garantisce a tutti gli intervenuti un'adeguata interazione.

Il Presidente dichiara pertanto regolarmente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione e quindi idonea a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno ricordando agli intervenuti che, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, è attribuita al Consiglio di Amministrazione anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile e, pertanto a deliberare sulle operazioni di fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Il Presidente dà atto che non vi è stata alcuna domanda da parte degli azionisti della società incorporante "CASA DAMIANI S.P.A." diretta ad ottenere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima fosse adottata dall'assemblea degli azionisti a norma del primo comma dell'articolo 2502 del codice civile.

Il Presidente dà inoltre atto che sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti, in tema di fusione, dall'articolo 70 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente prosegue la trattazione esponendo le motivazioni che inducono la società "CASA DAMIANI S.P.A." a procedere alla fusione per incorporazione della società "**ROCCA S.P.A.**", società per azioni con socio unico, con sede legale in Valenza (AL), via Tortona 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 00487690018, numero R.E.A. AL-243028, società interamente posseduta dalla stessa società "CASA DAMIANI S.P.A." e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "CASA DAMIANI S.P.A." ai sensi dell'art.2497 bis del codice civile, mediante annullamento senza sostituzione della totalità delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della incorporanda.

L'operazione di fusione rientra nell'ambito del programma di ristrutturazione del Gruppo, avente come obiettivo quello di assicurare al medesimo una maggiore razionalità, nonché una maggiore funzionalità ed efficienza della struttura societaria sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.

Si rende pertanto necessario ridisegnare la struttura di gruppo e conseguentemente procedere all'eliminazione di en-

tità societarie che, se attive separatamente, non appaiono più economicamente convenienti o comunque non più rispondenti ai programmi strategici del Gruppo stesso.

Il Presidente informa pertanto gli intervenuti che gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno provveduto a redigere il progetto di fusione che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale progetto di fusione contiene le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 6), 7) e 8) del comma primo dell'articolo 2501-ter del codice civile.

Il Presidente dà atto che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2501-quater del codice civile, la situazione patrimoniale di fusione è stata sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2014 regolarmente approvato dall'assemblea degli azionisti in data 24 luglio 2014 e depositato presso la C.C.I.A.A. di Alessandria in data primo agosto 2014, in quanto questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione nella sede delle società partecipanti alla fusione, deposito che il Presidente e gli intervenuti dichiarano essere avvenuto dal 05 agosto 2014.

Il Presidente dà altresì atto che essendo la società incorporante "CASA DAMIANI S.P.A." attualmente titolare di tutte le azioni della società incorporanda "ROCCA S.P.A.", ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile, alla fusione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile.

Di conseguenza, informa il Presidente, non sono necessari i seguenti adempimenti:

- indicazione nel progetto di fusione dei dati di cui ai numeri 3), 4) e 5) del comma primo del più volte citato articolo 2501-ter del codice civile;
- relazione dell'organo amministrativo di cui al citato articolo 2501-quinquies del codice civile;
- relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del codice civile.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 2501-ter e dall'articolo 2501-septies del codice civile, il Presidente informa gli intervenuti e dà atto che:

1) il progetto di fusione è stato approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione delle società "CASA DAMIANI S.P.A." e "ROCCA S.P.A." entrambe in data 05 agosto 2014;

2) il progetto di fusione è stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e precisamente:

- Registro delle Imprese di Alessandria per quanto riguarda il deposito in capo alla società incorporante "CASA DAMIANI S.P.A." in data 05 agosto 2014 con iscrizione in data 06 ago-

sto 2014;

- Registro delle Imprese di Alessandria per quanto riguarda il deposito in capo alla società incorporanda "ROCCA S.P.A." in data 05 agosto 2014 con iscrizione in data 06 agosto 2014;
3) nella sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati in copia dal 05 agosto 2014 e continuano ad essere depositati i seguenti documenti:

a) il progetto di fusione;

b) i bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi al 31 marzo 2012, 31 marzo 2013 e 31 marzo 2014 della società incorporante e della società incorporanda con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

In ordine a quanto sopra il Presidente informa gli intervenuti e dà atto che sono trascorsi:

a) il termine di 30 (trenta) giorni tra l'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, termine previsto dall'articolo 2501-ter ultimo comma del codice civile;

b) il termine di 30 (trenta) giorni di deposito delle copie del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi della società incorporante e della società incorporanda nella sede delle società partecipanti alla fusione, termine previsto dall'articolo 2501-septies comma primo del codice civile.

Il Presidente prosegue l'esposizione illustrando agli intervenuti il progetto di fusione, i bilanci dell'incorporante e dell'incorporanda, le attività e le passività delle società partecipanti alla fusione. Al riguardo egli conferma, a norma dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, che l'organo amministrativo della società "CASA DAMIANI S.P.A." non segnala l'esistenza di modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della medesima società "CASA DAMIANI S.P.A." intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna e che neppure sono pervenute segnalazioni da parte dell'organo amministrativo della società incorporanda aventi ad oggetto variazioni degli elementi patrimoniali di quest'ultima.

Per quanto concerne le modifiche da apportare allo statuto sociale della società incorporante a seguito della fusione, il Presidente dà atto che trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dalla società incorporante, non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale, nè è previsto alcun conguaglio in denaro e che non si procederà ad alcuna modifica dello statuto sociale della società incorporante.

Detto statuto sociale trovasi allegato al progetto di fusione come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A" e viene qui nuovamente allegato al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

Per quanto concerne gli effetti della fusione, il Presidente informa gli intervenuti che, in conformità a quanto previsto nel progetto di fusione, la decorrenza degli effetti civili-stici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione e, in applicazione dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante retroattivamente a partire dal 1° aprile dell'esercizio sociale nel quale la fusione avrà effetto ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/86.

Infine il Presidente dà atto che la società non ha in essere prestiti obbligazionari convertibili, che non è previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci e/o per eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni delle due società partecipanti alla fusione e che non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il Presidente conclude l'esposizione assicurando il Consiglio di Amministrazione circa la legale eseguibilità della fusione in quanto le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte a procedure concorsuali e non sono in liquidazione.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a deliberare nel merito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione e preso atto della documentazione come sopra allegata al presente verbale nonchè dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla legge, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fusione come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A" e di addivenire, sulla base di detto progetto, alla fusione per incorporazione della società "ROCCA S.P.A." nella società "CASA DAMIANI S.P.A." che, per effetto della fusione, assumerà a proprio vantaggio ed a proprio carico tutte le attività e i diritti ed ogni passività ed onere della società incorporata;

2) di attuare la fusione mediante annullamento senza sostituzione della totalità delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della incorporanda, interamente possedute dalla incorporante;

3) di dare atto che, atteso quanto sopra, non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale, nè è previsto alcun conguaglio in denaro e che non si procederà ad alcuna modifica dello statuto sociale della società incorporante;

4) di stabilire che, in conformità a quanto previsto nel pro-

getto di fusione, la decorrenza degli effetti civilistici

della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione e, in applicazione dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile e, pertanto, di delegare espressamente i sottoscrittori che interverranno all'atto di fusione a inserire nell'atto stesso detta clausola di postdatazione;

5) di stabilire che le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante retroattivamente a partire dal 1° aprile dell'esercizio sociale nel quale la fusione avrà effetto ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/86;

6) di dare mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione signori Guido Roberto Grassi Damiani e Giorgio Andrea Grassi Damiani entrambi sopra generalizzati, affinché, disgiuntamente tra loro, anche a mezzo di procuratore speciale, osservate le norme e i termini di legge, diano corso alla deliberata fusione con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti tra le società da fondersi, sottoscrivere, di concerto con il delegato della società incorporata, l'atto di fusione alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole che saranno ritenute opportune, e provvedere in genere ad ogni altra operazione connessa o dipendente, anche eventualmente in concorso con se stessi quali rappresentanti della società incorporata.

Il comparente e tutti gli intervenuti dispensano espressamente e concordemente me Notaio dalla lettura degli allegati, con il mio consenso.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il comparente e tutti gli intervenuti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, udito da tutti gli intervenuti al Consiglio di Amministrazione e dopo approvazione unanime il comparente meco Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quaranta.

Consta questo atto di otto fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su quattordici facciate e quanto sin qui della quindicesima.

F.to all'originale:

GUIDO ROBERTO GRASSI DAMIANI

LUCIANO MARIANO notaio